



COMMISSIONE EUROPEA  
DG Concorrenza

***Caso M.8701 - EDISON /  
GNVI***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004  
SULLE CONCENTRAZIONI**

---

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE  
data: 05/02/2018

***In formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento  
n.32018M8701***



Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CE) N. 139/2004 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque così evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa è stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale.

Bruxelles, 05.02.2018  
C(2018)704 final

VERSIONE PUBBLICA  
PUBBLICAERSON

Alla parte notificante

**Oggetto:        Caso M.8701 – Edison/GNVI**  
**Decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>1</sup> e dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>2</sup>**

Egregio signore/Gentile signora,

- (1) Il 22 dicembre 2017 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, con cui Edison S.p.A. ("Edison", Italia), controllata da Electricité de France S.A. ("EDF", Francia), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Gas Natural Vendita Italia ("GNVI", Italia) (GNVI e Edison sono denominate collettivamente "le Parti"), attualmente di proprietà di Gas Natural Fenosa Internacional SA. ("GNF"), mediante acquisto di azioni ("l'Operazione")<sup>3</sup>.

## **1. LE PARTI**

- (2) Edison è un'impresa operante nella produzione e fornitura di energia elettrica, nonché nella prospezione, produzione, distribuzione e vendita al dettaglio di gas

---

<sup>1</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il "regolamento sulle concentrazioni"). A decorrere dal 1° dicembre 2009, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") ha introdotto determinati cambiamenti, come la sostituzione del termine "Comunità" con il termine "Unione" e dell'espressione "mercato comune" con l'espressione "mercato interno". Nella presente decisione è utilizzata la terminologia del TFUE.

<sup>2</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 ("accordo SEE").

<sup>3</sup> Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 6 del 9.1.2018, pag. 8.

naturale. Edison opera principalmente in Italia, ma anche in altri paesi europei quali Svizzera, Grecia, Ungheria, Bulgaria e Romania.

- (3) GNVI è un'impresa operante nella vendita all'ingrosso ed al dettaglio di energia elettrica e gas naturale. GNVI opera in Italia.

## **2. LA CONCENTRAZIONE**

- (4) Il 13 ottobre 2017 le Parti hanno sottoscritto un contratto di acquisto di azioni ai sensi e per gli effetti del quale Edison acquisirà l'intero capitale azionario emesso di GNVI. Ai sensi del contratto di acquisto di azioni GNF trasferirà altresì ad Edison un contratto in essere con SOCAR per l'approvvigionamento di gas naturale che verrà estratto in Azerbaijan dal 2021<sup>4</sup>.
- (5) A seguito dell'Operazione, Edison acquisirà il controllo esclusivo di GNVI. L'Operazione si qualifica pertanto come concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

## **3. DIMENSIONE UE**

- (6) Le imprese interessate hanno realizzato un fatturato mondiale totale cumulato di oltre 5 miliardi di EUR<sup>5</sup>. Ciascuna di esse ha realizzato individualmente nella Comunità un fatturato superiore ai 250 milioni di EUR, ma nessuna realizza più dei due terzi del proprio fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro. L'Operazione notificata costituisce pertanto una concentrazione di dimensione comunitaria.

## **4. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA**

- (7) Le Parti operano a diversi livelli della catena di approvvigionamento per l'energia elettrica e il gas naturale. Tuttavia, la posizione delle Parti su tutti i mercati plausibili<sup>6</sup> in cui le loro attività si sovrappongono o sono connesse verticalmente è limitata, con limitate eccezioni, e l'Operazione dà luogo soltanto ai seguenti mercati interessati:
- a. vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di piccole dimensioni in alcune province italiane (mercato orizzontalmente interessato) e
  - b. distribuzione di gas naturale e vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di piccole dimensioni (mercati verticalmente interessati).

---

<sup>4</sup> L'accordo è stato originariamente sottoscritto da Gas Natural Aproveisionamentos SDG (controllata da GNF) e SOCAR per l'approvvigionamento di gas in Italia.

<sup>5</sup> Fatturato calcolato conformemente all'articolo 5 del regolamento sulle concentrazioni.

<sup>6</sup> Questi mercati comprendono i) la produzione e l'importazione di gas; ii) la fornitura all'ingrosso di gas; iii) la fornitura al dettaglio di gas (a livello nazionale, in diverse province e sotto forma di carburante); iv) la produzione e la fornitura all'ingrosso di energia elettrica (in tutte le macroregioni italiane); v) la vendita al dettaglio di energia elettrica in Italia; v) i servizi post-contatore (per il gas) in Italia.

## 4.1. Definizione del mercato

### 4.1.1. Vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di piccole dimensioni

- (8) Nella sua prassi decisionale, la Commissione ha operato una distinzione tra: i) la fornitura al dettaglio di gas alle centrali elettriche a gas<sup>7</sup>, ii) la fornitura al dettaglio di gas ai grandi clienti industriali<sup>8</sup> e iii) la fornitura al dettaglio di gas ai clienti finali di piccole dimensioni<sup>9</sup>. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") ha adottato una segmentazione analoga e classificato come clienti finali di piccole dimensioni quelli con un consumo annuo inferiore a 200 000 metri cubi<sup>10</sup>.
- (9) Edison non contesta la definizione del mercato adottata dall'AGCM, che viene adottata dalla Commissione ai fini del caso in oggetto.
- (10) Per quanto riguarda la portata geografica, in passato la Commissione ha ritenuto che questo mercato potesse avere una portata subnazionale, lasciando tuttavia aperta la definizione del mercato.
- (11) Nella sua prassi recente l'AGCM ha definito i mercati locali (a livello provinciale)<sup>11</sup>, osservando tuttavia che il mercato è destinato ad espandersi (diventando verosimilmente di dimensione nazionale) in quanto dal 2019 in poi i clienti finali di piccole dimensioni non avranno più accesso al regime tariffario regolamentato.
- (12) I concorrenti che hanno risposto all'indagine di mercato ritengono in generale che il mercato abbia dimensione nazionale, soprattutto in ragione del fatto che non vi sono barriere geografiche all'offerta di gas sul territorio nazionale, che la maggior parte dei fornitori opera su tutto il territorio italiano e che, di norma, i fornitori non differenziano la loro offerta commerciale a seconda della regione/area geografica.
- (13) Ciò nonostante, a differenza dei grandi fornitori nazionali come ENI e ENEL, gli operatori di piccole dimensioni a volte adottano una strategia più regionale e tendono a concentrare i loro sforzi commerciali nelle aree in cui hanno storicamente una presenza più radicata.
- (14) Nella fattispecie, tuttavia, la delimitazione esatta del mercato rilevante può essere lasciata aperta, perché l'Operazione non solleva seri dubbi in merito alla

---

<sup>7</sup> Questa distinzione, tuttavia, può applicarsi solo a determinati tipi di centrali: a seconda delle loro caratteristiche tecniche, alcuni tipi di centrali possono rientrare nel mercato dei clienti industriali. Per una discussione in proposito, cfr. COMP/M.4180 *Gaz de France/Suez* (2006), punti 362-367, COMP/M.3696 *E.ON/MOL* (2005), punti 107-118, o COMP/39.316 – *Gaz de France*, punto 13.

<sup>8</sup> Cfr. COMP/M.4180 *Gaz de France/Suez* (2006), punti 78-81.

<sup>9</sup> Cfr. ad esempio i casi COMP/39.315 *ENI* (2010) e COMP/39.316 *Preclusione del mercato del gas da parte di GDF* (2009) e i casi COMP/M.3440 *EDP/GDP/ENI* (2004), COMP/M.3696 *E.ON/MOL* (2005) e COMP/M.3868 *DONG/Elsam/Energi E2* (2006). In alcuni casi, la fornitura al dettaglio di gas ai piccoli clienti è stata ulteriormente suddivisa tra famiglie e clienti commerciali.

<sup>10</sup> Caso C12085 – *Energrid Holdings/tradeinv Gas & Energy*, caso C12044 – *A2A/Linea Group Holding* e caso C12116 – *Illumina/Ramo di azienda Electra Italia*.

<sup>11</sup> Caso C11990 – *SEL-Società Elettrica Altoatesina/Azienda Energetica*, caso C12085 – *A2A/Linea Group Holding*.

sua compatibilità con il mercato interno in quanto non incide sulla valutazione concorrenziale dell' Operazione.

#### 4.1.2. Distribuzione di gas

- (15) In passato la Commissione ha definito un mercato rilevante per la distribuzione di gas naturale tramite reti di gasdotti a bassa-media pressione<sup>12</sup>. La dimensione geografica di tale mercato è stata definita come il territorio coperto da ciascuna rete di distribuzione<sup>13</sup>. Ciò in ragione del fatto che la distribuzione di gas costituisce un monopolio naturale, in quanto le reti di distribuzione non possono essere duplicate in maniera economicamente redditizia.
- (16) Edison non contesta la suddetta delimitazione del mercato, che viene adottata dalla Commissione ai fini del caso in oggetto.

#### 4.2. Valutazione sotto il profilo della concorrenza

##### 4.2.1. Effetti orizzontali non coordinati: mercato per la vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di piccole dimensioni (con un consumo annuo inferiore a 200 000 m<sup>3</sup>)

- (17) Se si considera una definizione geografica del mercato per la vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di piccole dimensioni su base provinciale, l'Operazione da luogo ai seguenti mercati interessati:
- a. la Provincia di Reggio Calabria, dove la quota di mercato combinata delle Parti è del [20-30]% con un incremento del [0-5]% riconducibile a Edison;
  - b. la provincia di Agrigento, dove la quota di mercato combinata delle Parti è del [20-30]% con un incremento del [0-5]% riconducibile a Edison;
  - c. la provincia di Catania, dove la quota di mercato combinata delle Parti è del [30-40]% con un incremento del [0-5]% riconducibile a Edison;
  - d. la provincia di Palermo, dove la quota di mercato combinata delle Parti è del [50-60]% con un incremento del [5-10]% riconducibile a GNVI, e
  - e. la provincia di Siracusa, dove la quota di mercato combinata delle Parti è del [20-30]% con un incremento del [0-5]% riconducibile a Edison.
- (18) La Commissione ritiene che, su tutti questi possibili mercati, l'Operazione non pone problemi sotto il profilo della concorrenza per i seguenti motivi.
- (19) In primo luogo, in quasi tutte le province interessate, l'Operazione determina un rafforzamento marginale della posizione delle Parti. Fatta eccezione per la provincia di Palermo ([5-10]%), l'incremento determinato dall'Operazione è infatti inferiore al [0-5]%

---

<sup>12</sup> COMP/M.4180 - *Gaz de France/Suez*, COMP/M.3696 - *E.On/MOL*, COMP/M.6302 - *F2i/AXA Funds/G6 Rete Gas*, COMP/M.6068 - *ENI/AcegasAps/JV*, COMP/M.6698 - *Cheung Kong Holdings / Cheung Kong Infrastructure Holdings / Power Assets Holdings / MGN Gas Networks*.

<sup>13</sup> Cfr., ad esempio, COMP/M.3696 - *E.On/MOL*.

- (20) In secondo luogo, a prescindere dalla loro attuale quota di mercato in alcune aree locali, le Parti continueranno ad essere soggetti alla pressione concorrenziale dei grandi operatori nazionali, quali ENI e ENEL. L'indagine di mercato ha evidenziato come il marchio/brand rappresenti un elemento importante nel determinare la capacità dei fornitori di attrarre nuovi clienti. Di norma le campagne di marketing sui mass media (ad esempio la televisione) sono considerate il mezzo più efficace per rafforzare la notorietà del marchio. A questo riguardo, i grandi operatori nazionali hanno solitamente un vantaggio competitivo rispetto ai fornitori di piccole dimensioni, poiché dispongono di maggiori risorse finanziarie per investire in attività di marketing a livello nazionale su diversi media.
- (21) Dalle risposte all'indagine di mercato risulta altresì che l'importanza delle strategie di marketing volte a rafforzare la notorietà del marchio è destinata ad aumentare. A decorrere dalla metà del 2019 i clienti finali di piccole dimensioni non avranno più accesso alle tariffe regolamentate (servizio di maggior tutela). Questo cambiamento legislativo determinerà verosimilmente della domanda ulteriore (*addressable demand*), dato che i clienti finali di piccole dimensioni dovranno passare al libero mercato. In questo contesto, è verosimile che i grandi operatori nazionali con un marchio noto ricopriranno un ruolo di primo piano nello stimolare la concorrenza per attrarre nuovi clienti.
- (22) In terzo luogo, la Commissione osserva che attualmente le Parti attraggono una quota modesta dei clienti di piccole dimensioni che passano dal servizio di maggior tutela al libero mercato nella provincia di Palermo. Per esempio, dei clienti domestici<sup>14</sup> che sono passati al mercato libero nel 2017 meno del 10% hanno sottoscritto un contratto con Edison o GNVI. Ciò sembra suggerire che l'attuale elevata quota di mercato (congiunta) delle Parti in quest'area non rifletta necessariamente la loro reale capacità delle stesse di attrarre nuovi clienti in futuro, in particolare dopo la cessazione del servizio di maggior tutela.
- (23) Dalle risposte all'indagine di mercato risulta infine che GNVI viene generalmente ritenuta un fornitore di dimensioni relativamente ridotte e che pertanto l'Operazione non rafforza in misura considerevole la posizione concorrenziale delle Parti, neanche a livello locale.
- (24) In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che l'Operazione non pone problemi di concorrenza sul mercato per la vendita al dettaglio di gas naturale ai clienti di piccole dimensioni a prescindere dalla definizione del mercato rilevante adottata.

---

<sup>14</sup> I clienti domestici rappresentano più del 60% dei clienti che ancora usufruiscono del servizio di maggior tutela.

4.2.2. *Effetti non orizzontali: distribuzione di gas naturale a monte e vendita al dettaglio di gas naturale a clienti di piccole dimensioni a valle*

- (25) I fornitori di gas si affidano ai gestori delle reti di distribuzione per il trasporto e la consegna del gas ai loro clienti. Dato che ciascuno dei gestori delle reti di distribuzione del gas esercita un monopolio di fatto sulla propria rete (cfr. punto 15), la Commissione ha valutato se, a seguito dell'Operazione, Edison avrebbe, quale gestore della rete di distribuzione del gas, la capacità e l'incentivo a discriminare (nel fornire accesso ai suoi servizi di distribuzione) i concorrenti delle Parti nella vendita al dettaglio di gas<sup>15</sup>.
- (26) Le Parti hanno una posizione combinata limitata nei mercati locali dove Edison gestisce una rete di distribuzione e sostengono che, in ogni caso, non avrebbero possibilità di discriminare in quanto il quadro normativo vigente impedisce di fatto qualsiasi tentativo di discriminazione da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione del gas.
- (27) La Commissione osserva che il legame verticale è preesistente (poiché Edison opera sia a monte che a valle già prima dell'Operazione) e che l'Operazione determinerebbe solo un rafforzamento marginale della posizione delle Parti nei mercati a valle (la quota di GNVI è inferiore al 5% in ogni area locale dove Edison gestisce una rete di distribuzione). L'Operazione non è pertanto idonea ad alterare in maniera sostanziale l'incentivo di Edison a perseguire un comportamento discriminatorio<sup>16</sup>.
- (28) In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che l'Operazione non pone problemi di concorrenza sul mercato in relazione alla possibile preclusione all'accesso ai servizi di distribuzione di gas naturale nelle aree in cui Edison gestisce una rete di distribuzione.

## 5. CONCLUSIONI

- (29) Per i motivi suddetti, la Commissione europea ha deciso di non opporsi all'Operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.

*Per la Commissione*

*(Firmato)*

*Margrethe VESTAGER*

*Membro della Commissione*

---

<sup>15</sup> Ad esempio, applicando tariffe di distribuzione diverse ai vari fornitori, falsando il meccanismo di allocazione della capacità oppure ostacolando il processo di cambiamento di fornitore da parte degli utenti.

<sup>16</sup> Va osservato che questo tipo di integrazione verticale esiste già in Italia. Stando ai fornitori al dettaglio contattati dalla Commissione durante l'indagine di mercato, finora questo tipo di integrazione verticale non ha dato luogo a comportamenti discriminatori.